

AREA POLITICHE PER LO SVILUPPO
Settore Sviluppo Territoriale e Urbano

Com. n. 32
Prot. n. 02762
Roma, 11/09/08

Oggetto: **Regolamento generale di esenzione per categoria 2008.**

Il Consiglio Europeo, in applicazione dell'articolo 89 del trattato CE, ha adottato il 7 maggio 1998, un Regolamento (n.994/98) che ha autorizzato la Commissione, ad emanare i cosiddetti "regolamenti di esenzione per categoria" in materia di aiuti di Stato.

Mediante detti regolamenti la Commissione può dichiarare talune categorie di aiuti di Stato compatibili con gli art. 87, 88 e 89 del Trattato CE, purché soddisfino determinate condizioni, esentandole quindi dall'obbligo di notifica preventiva e dall'approvazione della Commissione. Attualmente la Commissione ha adottato solo quattro dei *cinque regolamenti di esenzione per categoria* previsti dal Regolamento 994/98 (il regolamento di esenzione relativo agli **aiuti all'Ambiente** non è stato mai adottato).

Questi quattro regolamenti prevedono esenzioni per gli **aiuti alle piccole e medie imprese** (reg. n. 70/2001 integrato con reg. 364/2006 relativo a ricerca e sviluppo), per gli **aiuti all'occupazione** (reg. 224/2002), per gli **aiuti alla formazione** (reg. n. 668/2001) e per gli **aiuti a finalità regionale** (relativamente agli Aiuti Trasparenti - reg. 1628/2006).

Con provvedimento datato 7 luglio 2008, la Commissione Europea ha finalmente varato il General Block Exemption Regulations (c.d. Gber, Regolamento generale di esenzione per categoria). Il Regolamento è stato pubblicato il 9 agosto sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea ed è in vigore dal 29 agosto 2008.

La finalità è di approvare il più rapidamente possibile gli aiuti chiaramente compatibili. Questa nuova normativa (un regolamento) prevede l'approvazione automatica di intere categorie di aiuti, senza bisogno di notifica alla Commissione Europea. A livello pratico, significa che gli Stati membri possono concedere aiuti in tempi più brevi e che vengono ridotte le formalità burocratiche tanto per gli Stati membri, che per i beneficiari e la Commissione.

Il nuovo regolamento comprende categorie di aiuti che sinora non beneficiavano dell'esenzione: gli aiuti per la tutela ambientale, gli aiuti per l'innovazione, gli aiuti sotto forma di capitale di rischio e gli aiuti per le imprese di nuova creazione da parte di imprenditori donne.

Le integrazioni apportate ai precedenti regolamenti di esenzione sono state di lieve entità nel caso degli aiuti a finalità regionale, e più significative per gli aiuti alle Pmi, come l'incremento delle intensità di aiuto di base: si passa infatti per le piccole imprese dal 15 al 20% e per le medie dal 7,5 al 10%.

Da rilevare anche il sostanziale incremento del limite massimo, portato a 7,5 milioni di euro, relativo agli aiuti concedibili ad una singola impresa esentati dalla notifica individuale.

Per quanto riguarda la ricerca, invece, l'esenzione è stata estesa anche alle grandi imprese e agli investimenti innovativi.

Il regolamento generale di esenzione non si applica ad alcuni specifici settori (pesca, piscicoltura, agricoltura, industria carbonifera, cantieristica navale, acciaio e fibre sintetiche), alle imprese in difficoltà e a quelle cui è stato prescritto di restituire aiuti illegali precedentemente concessi.

Di seguito vengono sintetizzate le misure previste nelle nove sezioni del Gber.

Sezione 1

Aiuti a Finalità Regionale

Gli aiuti vengono concessi in regioni ammissibili ad aiuti regionali¹, e l'investimento deve essere mantenuto nella regione beneficiaria per almeno 5 anni, o per 3 anni nel caso di PMI.

Escludendo gli aiuti concessi a favore di grandi progetti e per il settore trasporto, le soglie di aiuto previste nella regione interessata², possono essere aumentate del 20% per le piccole imprese e del 10% per le medie imprese.

Se gli aiuti vengono calcolati in base ai costi di acquisizione³ (nel caso di rilevamenti), o in base ai costi per gli investimenti materiali o immateriali, il beneficiario deve apportare un contributo minimo di almeno il 25% di risorse proprie. Se l'intensità massima dell'aiuto (considerando la somma tra la percentuale prevista nella carta degli aiuti e eventuali maggiorazioni previste nel regolamento di esenzione) supera il 75%, la quota a carico del beneficiario si riduce di conseguenza.

Se, invece, gli aiuti vengono calcolati in base ai costi salariali, i posti di lavoro devono essere creati direttamente dal progetto di investimento.

Sezione 2

Aiuti agli investimenti e all'occupazione in favore delle PMI

Gli aiuti agli investimenti a favore delle PMI sono compatibili con il mercato comune, purchè:

- l'intensità di aiuto non sia superiore al 20% per le piccole e al 10% per le medie imprese
- i costi ammissibili siano relativi agli investimenti materiali ed immateriali
- i costi salariali siano direttamente creati dal progetto di investimento e calcolati su un periodo di 2 anni
- per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli l'intensità di aiuto non superi il 50% degli investimenti nelle regioni convergenza ed il 40% nelle restanti regioni.

Sezione 3

Aiuti per l'imprenditorialità femminile

Il beneficiario dell'aiuto esentato è una piccola impresa di nuova costituzione composta da donne imprenditrici. Sono ammissibili i costi sull'acquisto e/o sul leasing di impianti e attrezzature, costi amministrativi, legali, utenze e costi salariali.

L'intensità d'aiuto non deve superare il 15% delle spese ammissibili sostenute per i primi 5 anni dopo la creazione dell'impresa. L'aiuto non può essere superiore a 1 milione di euro per impresa.

¹ Come stabilito nella Carta degli aiuti a finalità regionale 2007/2013

² vedi le tabelle dei massimali delle soglie di aiuto, descritte nella carta degli aiuti a finalità regionale 2007/2013

³ nel caso di acquisizione di uno stabilimento vanno presi in considerazione solo i costi di acquisto di attivi da terzi. Qualora l'acquisizione è accompagnata da altri investimenti, i costi connessi si aggiungono ai costi di acquisizione

Sezione 4

Aiuti per la Tutela dell'Ambiente

Il Gber incoraggia l'eco-innovazione e l'incremento di produttività tramite l'eco-efficienza, conformemente a quanto previsto dal piano di azione per le tecnologie ambientali.

E' prevista l'esenzione dalla notifica relativamente agli investimenti per la tutela dell'ambiente riguardanti: (in parentesi l'intensità massima dell'aiuto)

- la produzione di energia da fonti di energia rinnovabili (45%*)
- la cogenerazione ad alto rendimento (45%*)
- il risparmio energetico (60%*)
- studi in materia ambientale (50%*)
- il miglioramento del livello di tutela ambientale in assenza di norme comunitarie (35%*)
- l'adeguamento delle PMI a norme comunitarie non ancora in vigore (15% per le piccole e del 10% per le medie)**

Sono stati dichiarati compatibili con l'esenzione anche gli sgravi fiscali concessi sotto forma di riduzioni o esenzioni da imposte ambientali, con limite massimo di concessione in dieci anni.

E' possibile l'acquisto di mezzi di trasporto che permettano alle imprese attive nel settore dei trasporti di andare al di là delle norme comunitarie per la protezione ambientale, o di incrementare il livello di protezione ambientale in assenza di norme comunitarie.

L'intensità massima dell'aiuto è del 35%, oltre ad una possibile maggiorazione del 20% per le piccole e del 10% per le medie imprese.

Sezione 5

Aiuti per servizi di consulenza e per la partecipazione di Pmi a Fiere

Servizi di Consulenza.

I costi ammissibili corrispondono ai costi dei servizi di consulenza prestati da consulenti esterni, non in maniera continuativa, escludendo gli ordinari costi di gestione dell'impresa connessi ad attività regolari quali la consulenza fiscale, legale e la pubblicità.

L'intensità d'aiuto è del 50%.

Partecipazione a Fiere.

I costi ammissibili sono relativi a locazione, installazione e gestione dello stand, in occasione della prima partecipazione di un'impresa ad una determinata fiera o mostra.

L'intensità d'aiuto è del 50%.

Sezione 6

Aiuti sotto forma di capitale di rischio

Gli aiuti assumono la forma di partecipazioni in un fondo di investimento orientato al profitto, gestito secondo criteri commerciali e finanziato tramite private equity per almeno il 50% (il 30% per le PMI ubicate nelle zone assistite⁴).

Almeno il 70% degli stanziamenti in favore del risk capital deve assumere la forma di equity o quasi equity nelle imprese destinatarie.

Le rate di finanziamento del fondo non devono essere superiori a 1 milione di euro per impresa destinataria, su un arco di 12 mesi.

* che può essere aumentata del 20% per le piccole e del 10% per le medie imprese

** possibile una maggiorazione del 10% per le piccole imprese

⁴ Le zone assistite sono le aree che beneficiano degli aiuti regionali conformemente all'art- 87 3c del Trattato CE (Ob. Competitività)

Gli interventi in favore del capitale di rischio devono limitarsi a fornire finanziamenti in seed capital, in start up capital e/o in capitale di espansione (quest'ultimo non è previsto per le medie imprese in zone non assistite⁵).

I regimi di aiuto, a norma del regolamento di esenzione hanno una validità di 6 anni.

Sezione 7

Aiuti a favore di Ricerca, Sviluppo e Innovazione.

Progetti di Ricerca e Sviluppo.

Le categorie di ricerca ammesse sono: (in parentesi le intensità base dell'aiuto)

- ricerca fondamentale (100%)
- ricerca industriale (50%)
- sviluppo sperimentale (25%)

L'intensità di aiuto base può essere aumentata del 20% per le piccole e del 10% per le medie imprese. Inoltre è prevista una maggiorazione del 15% (a concorrenza massima dell'80%) se il progetto comporta la collaborazione di almeno due imprese tra loro indipendenti, la collaborazione tra un'impresa e un organismo di ricerca e, nel caso di ricerca industriale, se vengono ampiamente diffusi i risultati del progetto.

I costi ammissibili sono: spese di personale, i costi della strumentazione e delle attrezzature, fabbricati e terreni, i costi della ricerca contrattuale, delle competenze tecniche e dei brevetti, le spese generali imputabili al progetto, ed altri costi d'esercizio direttamente imputabili alle attività di ricerca.

Studi di Fattibilità tecnica.

I costi ammissibili corrispondono ai costi dello studio, con intensità massima:

- per le PMI del 75% relativamente agli studi preliminari ad attività di ricerca industriale e del 50% per gli studi preliminari ad attività di sviluppo industriale
- per le grandi imprese il tetto massimo è del 65% nel caso di studi preliminari alla ricerca industriale e del 40% per gli studi preliminari allo sviluppo sperimentale

Nuove Imprese Innovative.

Il beneficiario è una piccola impresa esistente da meno di sei anni al momento della concessione dell'aiuto.

Le spese di R&S devono rappresentare almeno il 15% del totale delle spese aziendali, in almeno uno dei tre anni precedenti alla concessione dell'aiuto.

Il limite massimo dell'aiuto è di 1 milione di euro che diventano 1,5 milioni nelle aree convergenza (art. 87 3a) e 1,25 milioni nelle aree competitività (art. 87 3c).

Sezione 8

Aiuti alla Formazione

L'intensità dell'aiuto non può essere superiore al 25% per la formazione specifica e al 60% per la formazione generale. Queste percentuali possono essere aumentate, fino ad un massimo dell'80%, del 10% se la formazione è destinata a lavoratori svantaggiati o disabili, del 10% per gli aiuti concessi alle medie imprese e del 20% per quelli concessi alle piccole imprese.

⁵ Le zone non assistite sono le aree che beneficiano degli aiuti regionali conformemente all'art- 87 3a del Trattato CE (OB. Convergenza)

Nei costi ammissibili rientrano: costi del personale docente, spese di trasferta del personale docente e dei destinatari della formazione, materiali e forniture attinenti direttamente al progetto, ammortamento degli strumenti e delle attrezzature.

Sono ammissibili anche i costi del personale e spese generali indirette (amministrative, locazione, ecc.), ma nel limite del totale dei costi riportati nel paragrafo precedente.

Sezione 9

Aiuti in favore di lavoratori svantaggiati e disabili

Per i lavoratori svantaggiati, sono ammissibili i costi relativi ai salari durante un periodo massimo di 12 mesi successivi all'assunzione, con una intensità massima del 50%.

Per i lavoratori disabili, invece, sono ammissibili i costi salariali sostenuti nel periodo in cui il lavoratore disabile è stato impiegato, con una intensità massima del 75%.

Inoltre sono considerati aiuti ammissibili i costi sostenuti dal datore di lavoro per compensare i sovraccosti connessi all'occupazione di lavoratori disabili.

Sono quindi ammissibili costi diversi da quelli salariali che il datore di lavoro deve sostenere e che si aggiungono a quelli che l'impresa avrebbe sostenuto impiegando lavoratori non disabili.

I costi ammissibili sono:

- costi per l'adeguamento dei locali
- costi per l'assistenza del lavoratore disabile
- costi per l'adeguamento o acquisto di attrezzature ad uso specifico
- costi relativi al "lavoro protetto" (per lavoro protetto si intende la collocazione lavorativa continuativa per portatori di handicap gravi che, diversamente, non avrebbero avuto percorsi lavorativi aziendali)
- costi relativi al "lavoro assistito" (inclusione socio-lavorativa del portatore di handicap attraverso formazione, tirocini, percorsi lavorativi personalizzati, ecc.)

Il Responsabile
Massimo Vallone